



# COMUNE DI FIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966

[www.comune.fiano.to.it](http://www.comune.fiano.to.it) - e-mail [polizia.locale@comune.fiano.to.it](mailto:polizia.locale@comune.fiano.to.it)

P.E.C.: [polizia.locale.fiano.to@pec.it](mailto:polizia.locale.fiano.to@pec.it)

Ordinanza n. 980

Anno 2021

Registro Ordinanze

Oggetto:	modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale su via Castello, causa lavori di scavo per allacciamento alla rete fognaria pubblica.
----------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

**Vista la domanda presentata in data 22/06/2021, prot. n. 3071, da:**

- Condominio Via Castello 5, sito in Fiano (TO), Via Castello n. 5, nella persona della sig.ra SAVARINO Enrica, nata a Lanzo T.se, il 10/04/1975, in qualità di amministratore di condominio dell'immobile sopra citato,
- Sig.ra DOVANNA Narcisa, nata a Fiano (TO), il giorno 02/10/1938, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Castello n. 3,
- Sig.ra SOFFIETTI Domenica, nata a Fiano (TO), il giorno 24/10/1931 e BAIMA POMA Valentina, nata a Torino, il giorno 27/07/1995, in qualità di comproprietarie dell'immobile sito in via Castello n. 3,
- Sig.ra RIVA MASSERA Lucina Annunziata, nata a Fiano, il giorno 17/04/1933 e Sig. BENEDETTO Claudio, nato a Fiano, il giorno 27/01/1960, in qualità dell'immobile di via Castello n. 3,
- Sig.ra VALLO' Marilena, nata a Fiano, il giorno 07/04/1959, in qualità di proprietario dell'immobile sito in via Castello n. 3,

attà ad ottenere allaccio a pubblica fognatura c.le degli immobili residenziali siti in via Castello n. 3 e 5;

**Vista altresì l'autorizzazione n. 321/2021/LAV, rilasciata dell'Ufficio Tecnico in data 23/06/2021, all'esecuzione di lavori di allacciamento di condotta privata per scarico acque reflue nel collettore comunale di via Castello, e allontanamento delle acque bianche;**

**Vista la domanda di richiesta di occupazione suolo pubblico di cui al prot. n. 3098 del 23/06/2021, presentata dal sig. MAGLIONE Carmine in qualità di legale rappresentante della ditta MC Costruzioni di Maglione Carmine, avente sede in Villanova Canavese (TO), via Ines Magnoni n. 20/2, incaricato di eseguire i lavori suddetti;**

**Considerata l'Autorizzazione di occupazione suolo pubblico prot. n. 3100 del 23/06/2021;**

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del tratto di via Castello prospiciente i fabbricati di cui ai numeri civici 3 e 5:

- alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere e l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli ed i pedoni, il giorno 28/06/2021 dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

**Visti:**

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **ORDINA**

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del giorno 28 giugno 2021, e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopra indicati, le seguenti modifiche temporanee della regolamentazione della circolazione:

1. **Il divieto di transito veicolare e pedonale nei pressi dell'area del cantiere ed in particolare in via Castello all'altezza dei civici 3 e 5.**
2. Idonee presegnalazioni di divieto di percorrenza ai veicoli, dovranno essere collocate:
  - all'intersezione di via Misti con via Villanova, con indicazione di proseguire diritto verso via Cafasse;
  - all'intersezione di via Villanova con via Castello, con l'indicazione di svoltare a sinistra in direzione Monasterolo;
  - all'intersezione di via Castello con via Villanova, per i veicoli provenienti da Monasterolo con l'indicazione di svoltare a sinistra su via Villanova;
  - Ulteriori cartelli con l'indicazione di strada chiusa a metri 50/100, dovranno essere apposti in corrispondenza del parcheggio delle scuole primarie di secondo grado ed in corrispondenza di via Castello all'altezza di piazza XXV Aprile;
3. Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del giorno 28 febbraio 2021 e fino al termine dei lavori è istituito il divieto di sosta in via Castello fronte numeri civici 3 e 5, per l'appontamento dell'area del cantiere;
4. Dai divieti di transito nelle aree interdette dalla circolazione sono esclusi, qualora i lavori lo consentano in sicurezza, i veicoli al servizio della popolazione residente, degli aventi titolo compresi i mezzi degli addetti al cantiere, delle persone diversamente abili, nonché Forze dell'Ordine e Protezione Civile.

- l'impresa esecutrice, nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applica le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni e le misure urgenti attualmente in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero

sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetto avanti indicato, resta responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35- 36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Fiano da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio; l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea, sarà da collocarsi a cura della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

#### **AVVERTE CHE**

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n.241 si comunica che:

- L'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale di Fiano, ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento;
- Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Commissario Gianluca MANTELLI;
- Ai sensi dell'art.37/3° comma C.d.S. si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità previste dall'art.74 del Regolamento C.d.S.

Fiano, li 23.06.2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA  
(Commissario Gianluca MANTELLI)